



COMUNE DI FORNACE

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38040 - Piazza Castello, 1
Tel. 0461/849023 - Fax 0461/849384
C.F. e P.IVA 00386100226

REGOLAMENTO UTILIZZO “BAITA FORNASA”

ART. 1 NORME GENERALI

Il Comune di Fornace, proprietario della ristrutturata Baita Fornasa sita in Val Cadino sulla p.ed. 812 – gravata da uso civico nel C.C. Valfloriana, consente l'utilizzo della stessa ad Enti, Privati ed associazioni con sede e/o residenza nel Comune di Fornace per periodi di breve durata fino ad un massimo di sette giorni consecutivi eventualmente rinnovabili solo se non richiesti da altri aventi titolo;

ART. 2 MODALITA' DELLA RICHIESTA

Gli interessati all'utilizzo della Baita Fornasa devono far richiesta scritta al Comune, compilando il modulo redatto come da fac-simile allegato al presente Regolamento indicando i dati della persona responsabile e dichiarando l'impegno a custodire e conservare l'immobile, gli arredi e le suppellettili in buono stato e a provvedere al pagamento anticipato della quota giornaliera a titolo di concorso spesa fissata dall'Amministrazione Comunale sulla base dei giorni assegnati; qualora pervengano domande da più persone legate da vincoli di parentela di primo o secondo grado, l'Amministrazione valuterà di volta in volta l'opportunità di raggrupparle o stabilire una priorità tra le stesse;

ART. 3 CONCESSIONE

Il Sindaco consente l'utilizzo della Baita inviando apposita lettera di risposta, secondo l'ordine cronologico delle domande medesime privilegiando un criterio di rotazione considerando i periodi utilizzati nell'ultimo triennio, con indicata la quota forfettaria giornaliera da versare all'Ufficio economato del Comune o a mezzo tesoreria comunale esibendo copia della ricevuta di avvenuto pagamento. Le domande, ai fini di una corretta programmazione estiva, vanno presentate possibilmente a decorrere dal 01 aprile fino al 31 maggio di ogni anno. L'Ente si riserva a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la concessione e/o di ridurre il periodo richiesto per ragioni di pubblica utilità, quali ad esempio l'uso diretto da parte dell'Amministrazione o in occasione di lavori alla proprietà boschiva che comportino l'uso della Baita da parte degli addetti o per consentire una più ampia fruizione delle strutture volta ad evitare cumuli di utilizzo.

L'utilizzo dell'immobile dovrà avvenire nel rispetto delle normali regole igieniche, comportamentali, forestali, morali, esimendosi l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni agli utilizzatori imputabili alla mancata osservanza delle suddette norme.

Art. 4
MODALITA' DI CONSEGNA DELLA STRUTTURA

Il richiedente autorizzato dopo aver provveduto al pagamento all'Ufficio economato o al Tesoriere comunale dell'importo fissato nel termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il decimo giorno antecedente la data di inizio utilizzo, potrà ritirare le chiavi presso gli uffici comunali o il giorno precedente l'utilizzo o in alternativa, concordandolo con il precedente utilizzatore, dando poi al Comune ogni notizia circa eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento degli arredi o rotture intervenute al termine dell'utilizzo riconsegnando le chiavi e comunicando la lettura del contatore.

Nel caso di riscontro di consumo eccessivo dell'acqua l'ente si riserva di chiedere un rimborso spese ulteriore agli utilizzatori.

ART. 5
RESPONSABILITA'

Durante il tempo in cui il richiedente è in possesso delle chiavi, non può concedere ad altri le medesime ed è responsabile di eventuali danni a persone, cose o guasti che si verificano all'immobile, agli arredi ed alle suppellettili e pertanto dovrà risarcire al Comune di Fornace l'ammontare dell'eventuale danno accertato.

ART. 6
CONTROLLI ED UTILIZZO OCCASIONALE

Amministratori ed incaricati dal Comune hanno facoltà di verificare e controllare in qualsiasi momento l'utilizzo della Baita ed a tal fine dovrà essere garantito da parte degli utilizzatori l'ingresso nella Baita.

Poiché la baita ha soprattutto finalità di rifugio di montagna, dovrà essere consentito l'uso a terzi soprattutto nel caso di mal tempo, della tettoia esterna.

Agli utilizzatori che non hanno rispettato quanto prescritto nel presente regolamento può essere inibito, a discrezione dell'Amministrazione, l'utilizzo della struttura nel biennio successivo.

ART. 7
MODALITA' DI UTILIZZO

L'utilizzatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti durante l'uso della Baita, dovrà chiudere al termine dell'utilizzo della baita la bombola del gas (chiusura esterna). Prima di lasciare la baita, assicurarsi che i fuochi delle stufe siano spenti, pulire accuratamente tutti i locali e le stoviglie; assicurarsi della chiusura di tutte le imposte, la chiusura di tutti i rubinetti e spegnere tutte le luci. Qualora venga utilizzata legna dalla legnaia, la stessa dovrà essere reintegrata. Il richiedente la baita nel periodo invernale dovrà immettere, al termine dell'utilizzo, l'antigelo negli scarichi presenti (lavandino, secchiaio, WC). I fuochi all'esterno della baita sono consentiti solo per la cottura di cibi e comunque a distanza di sicurezza dalla struttura e continuamente vigilati.

La bombola del Gas sarà fornita dal Comune.

ART. 8
CONCORSO SPESE ESENZIONI E RIMBORSI

A decorrere dall'approvazione del presente regolamento il concorso spese viene determinato come segue:

- Associazioni con sede nel Comune: esentate dal concorso spese
- Lavoratori, anche non residenti, impegnati esclusivamente in lavori nell'ambito della proprietà della Fornasa: esentati dal concorso spese
- Privati residenti: € 15,00 giornaliero nei mesi di luglio ed agosto a titolo concorso spese.
€ 10,00 giornaliero nei restanti periodi a titolo concorso spese.
€ 30,00 giornaliero nei giorni del 31.12 e 1.1. a titolo concorso spese.
maggiorazione del 50% in caso di utilizzo di più di 6 persone o nei giorni festivi ricadenti nei mesi di luglio ed agosto

A discrezione dell'Amministrazione comunale e comunque sempre nelle giornate del 31.12 e 01.01. è previsto il rilascio all'economo di un deposito cauzionale da stabilirsi entro max. € 250,00 da restituirsi dopo aver verificato il corretto utilizzo della struttura.

Di norma non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di concorso spese per l'utilizzo della Baita Fornasa. Il rimborso di tali somme avrà luogo invece se l'utilizzo non ha avuto luogo per cause di forza maggiore (interruzione strade di accesso o per gravi e giustificati motivi). Non è previsto inoltre alcun rimborso nel caso di utilizzo parziale della struttura rispetto a quanto richiesto ed autorizzato.

ART. 9
DEROGHE

E' facoltà del Sindaco rilasciare autorizzazioni in deroga al presente regolamento, motivandole debitamente.

ART. 10

Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme relative al Comodato ed alle consuetudini ed usi.